

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Avvocato Fabio Giorgi

LA PROCURA DI TORINO, DOPO AVER PROCEDUTO AL SEQUESTRO PREVENTIVO (del 30/01/2015) DEGLI IMMOBILI DI RESIDENZA DEI CLIENTI, VITTIME BANCARIE, HA RITENUTO DI DOVER CONCEDERE ANCHE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER SOTTRARRE ALLE ESECUZIONI ANCHE GLI ALTRI IMMOBILI.

"...Nel merito, valutato, che questo ufficio ha disposto consulenza tecnica al fine di valutare la condivisibilità delle prospettazioni dei querelanti; che i CT, che per evidenti ragioni di tempo, essendo stato officiato in data 03/02/2015, non ha potuto valutare nel dettaglio le prospettazioni dei denunciati; che nondimeno in data 09/02/2015, su richiesta di questo ufficio, ha precisato che, nonostante alcuni dei criteri utilizzati nella consulenza di parte possano non essere condivisibili, le valutazioni espresse "seguono una loro logica interna, mirante a ricercare un tasso di interesse implicito nelle operazioni sottoposte al vaglio, secondo un criterio di costo all inclusive", e sono state formulate sulla base di "alcune pronunce giurisprudenziali, anche della Suprema Corte"; che pertanto si deve escludere una manifesta infondatezza della denuncia; che allo stato la richiesta va conseguentemente accolta con il presente provvedimento di nuova sospensione." (Cfr. pag. 4 p. 3).

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno

C.F. RSNLSS79E28F205K P.I. 02113290445

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Pec : alessioorsini@puntopec.it

**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di TORINO**

Proc. /2015 B

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

Il P.M.

Letta l'istanza avanzata da

Res entrambi 15 - il primo anche quale leg. rapp snc, Torino

Dom. avv. Alessio Orsini e Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno

con cui si chiede la sospensione dei termini di scadenza degli atti esecutivi ai sensi della legge n. 44/99;

PREMESSO

-che la legge 27 gennaio 2012 n. 3 che, all'art. 2 lett. d) n. 1), ha modificato il comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (*Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*) che, nella parte di rilievo, così adesso recita: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'art. 3, comma 1";

OSSERVA

1. La novella in questione, al di là di meri ritocchi terminologici al precedente testo del comma 7 nel giusto obiettivo di condurre a coerenza i riferimenti agli istituti della "sospensione" (commi 1, 3 e 4 dell'art. 20) e della "proroga degli adempimenti fiscali" (comma 2 dell'art. 20), introduce alcune novità di sostanza destinate ad incidere sull'itinerario decisionale orientato alla sospensione dei termini; in particolare, per ciò che rileva in questa sede, di quelli relativi "... ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva", primi fra tutti i termini concernenti le procedure di esecuzione mobiliare/immobiliare pendenti presso il giudice dell'esecuzione, come contemplato al comma 4 che appunto alla dilazione del comma 1 fa espresso rinvio. Prima della riforma, l'effettività della sospensione era collegata alla espressione di un "parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", fermo restando che a disporre la moratoria era comunque il giudice dell'esecuzione con effetti dal momento della presentazione dell'istanza innanzi a sé e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa (cfr. Cass, 24 gennaio 2007 n. 1496).

L'articolato normativo, così come formulato, prevedeva invero un intimo nesso funzionale tra le cognizioni proprie del prefetto - destinatario dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà - e le valutazioni del giudice dell'esecuzione, così che la deliberazione giudiziale potesse opportunamente fondarsi su una stima del *funus* di accoglimento dell'istanza concernente le provvidenze economiche, in funzione delle quali, appunto, opera con portata cautelare l'istituto della sospensione.

Sulla capacità di influenza del parere prefettizio sulla regiudicanda - normativamente espresso dal termine "favorevole" - è intervenuta la Corte Costituzionale che, valutando l'inammissibilità di una così intensa incursione potestativa del prefetto sul provvedimento decisionale del G.E., ha espunto per illegittimità costituzionale l'aggettivo anzidetto dalla disposizione del comma 7, restituendo in tal guisa all'A.G. dell'esecuzione un più ampio spettro discrezionale sul quale fondare la decisione (cfr. Corte Cost. sent. n. 457/2005).

2. L'attuale obliterazione, dell'intervento consultivo del prefetto e la sua sostituzione con un atto del procuratore della Repubblica, normativamente qualificato non più come "parere" bensì come

"provvedimento" e a seguito del quale "hanno effetto" le sospensioni di legge, inevitabilmente pone problemi esegetici che, a fronte dell'istanza di cui in premessa, vanno risolti come segue. In questo senso occorre delimitare l'ampiezza dei poteri oggi riconosciuti al procuratore della Repubblica, chiamato ad adottare un "provvedimento" che ove "favorevole" produce l'effetto sospensivo di legge. Ora, se si scorrono i lavori preparatori alla legge n. 3/12 si comprende che la traslazione del termine "parere" in quello di "provvedimento" - esitata al passaggio del ddl da un ramo all'altro del Parlamento - risente dell'esigenza di ricondurre il risultato decisivo ad una valutazione esclusiva e non più interlocutoria in ordine alla concedibilità della sospensione, attribuendo siffatta valutazione al pubblico ministero dell'indagine.

Ne è testuale riprova la coerente riproduzione del termine "provvedimento" nell'esordiente comma 7-bis dell'art. 20 cit. laddove è oggi previsto che, previa tempestiva informazione ricevuta dal prefetto circa l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente, il procuratore della Repubblica "trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto"; adempimento, invero, di mera trasmissione, privo (anche terminologicamente) di alcuna appendice deliberativa da parte del G.E. e che pertanto svela l'intento del legislatore della riforma di ascrivere alla stima dell'A.G. titolare delle indagini l'effetto sospensivo, da attuarsi inoltre nel più celere intervallo di tempo attraverso quella tempestiva trasmissione.

Ancor più chiara è la ratio della riforma così intesa se si considera poi che la stessa novella, nell'intento di una *reconduccio ad unum* dell'organo giudiziario inquirente chiamato a pronunciarsi - proposito che discende dall'inaugurazione della regola, presente nel nuovo comma 7, di individuazione della "competenza" in caso di plurime procure interessate alle indagini - pretende che la potestà decisoria spetti in forza di una conoscenza diretta dello sviluppo delle indagini interessate dalle denunce degli istanti e che conseguentemente il beneficio della moratoria abbia parimenti unico e generale soluzione. Diversamente opinando, ben (è accaduto e ancora) potrebbe accadere che per un medesimo fatto estorsivo e/o usurario, ove l'intendimento del PM indagante non dovesse intendersi definitivo e vincolante, si rischierebbe l'effetto che diversi giudici dell'esecuzione, quando geograficamente diverse dovessero essere le procedure espropriative in corso, emettano contraddittori provvedimenti di accoglimento e/o di rigetto della sospensione; rischio assai concreto e fortemente avversato dal legislatore della riforma in quanto generatore di un inammissibile *vulnus* agli interessi delle vittime di usura/estorsione considerati di preminente interesse pubblico.

Né deve sorprendere che la novella abbia inteso radicare il potere di sospensione in capo ad un organo giudiziario accomunabile ad una parte ancorché pubblica, collegando peraltro alla positiva sua valutazione ("provvedimento favorevole") l'effetto sospensivo, se ben si rifletta, invero, l'atto è privo di effettiva portata decisoria sulle procedure esecutive, valendo soltanto a congelare per l'intervallo temporale di legge (300 giorni) il decorso dei termini; esso immette un mero espediente tutorio sulla posizione dell'esecutato vittima di reati estorsivi, immunizzandolo a tempo dall'odioso carico nascente da quella condizione ed in vista di possibili sovvenzioni pubbliche idonee a consentirgli il rientro.

Conforta ancor di più l'assunto la considerazione che identica decisione compete al PM anche in assenza di procedure esecutive - e dunque non al cospetto di un giudice dell'esecuzione - allorché la sua valutazione va ad incidere sulla proroga dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali (art. 20, comma 2, cit.); una dilazione - si noti - estesa addirittura ad un triennio e tale da comprimere interessi pubblici erariali.

E giova inoltre osservare su un parallelo piano dimostrativo che il procuratore della Repubblica, all'interno delle stesse indagini preliminari, mediante suoi specifici atti, esercita un analogo potere sospensivo/interruttivo della prescrizione (artt. 159, 160 c.p.), incidendo in tal guisa su interessi generali dell'ordinamento, ma anche su quelli particolari dell'indagato.

Le considerazioni che precedono costituiscono poi spunto per un ulteriore corollario interpretativo, rilevante in questa sede: lo storno normativo all'A.G. inquirente del potere di influire sulla sospensione dei termini e, per l'effetto, la sottrazione di esso alla sia pur interlocutoria stima del prefetto comporta una sostanziale risagomatura dell'istituto, non tanto in considerazione delle conseguenze dell'atto, che è e resta collegato all'esito sospensivo previsto dalla legge, quanto piuttosto del diverso ambito conoscitivo - e dunque dei distinti interessi da ponderare - sul quale fondare la deliberazione sulla sospensione.

A ben vedere, infatti, la scelta del PM oggi si fonda sul contesto criminale e sugli atti delle indagini preliminari, finendo così per fraturare quel nesso funzionale tra sospensione e prospettive di accoglimento dell'istanza di elargizione insito nell'allora *parere* del prefetto e a mente del quale appariva giustificata la natura cautelare della sospensione. In altri termini, anche sotto il profilo contenutistico, è palese come adesso gli interessi valutabili ai fini della sospensione siano limitati - ancor meglio, migrati - alla condizione di vittima dell'istante e alla plausibilità delle eventuali dichiarazioni collaborative da costui rese agli inquirenti.

Se questa è la volontà dei novellatori, deve allora giocoforza concludersi per una nuova fisionomia dell'istituto, pur sempre destinato a dare provvisorio ristoro alle vittime odiosamente perseguite sul piano

espropriativo dai loro estorsori/usurai, ma tendenzialmente sganciato dalle sorti dell'istanza di accesso ai benefici economici e calibrato invece, ad opera del PM, sull'esclusivo perimetro giudiziario proprio delle indagini e del processo.

Come tale, quindi, un provvedimento insuscettibile di proroga, non soltanto per la condivisibile eccezionalità della materia, ma anche per la parziale indipendenza che esso ormai tende ad avere rispetto ai tempi della procedura di elargizione.

Onde evitare, però, che tale tendenziale obliterazione si traduca in concreto in un'incongrua autonomia di interventi, una volta giunto a regime il nuovo sistema occorrerà compensare il *deficit* di conoscenza del procuratore della Repubblica attraverso un possibile protocollo d'intesa con la competente prefettura (come peraltro espressamente caldeggiato dalla Circolare Min. Giust. - Dip.to AA. GG. Prot. n. 032.016.003-7 del 21 giugno 2007 "nota in materia di collaborazione tra autorità giudiziarie e prefetture in materia di estorsione ad usura"), non ritenendosi sufficiente la mera informazione sull'elenco delle procedure esecutive che il comma 7-bis di nuovo conio rimette

al prefetto (sul punto non si comprende perché la legge limiti la comunicazione soltanto a quelle, posto che la sospensione incide su un più vasto novero di termini).

Resta ancora da esaminare un punto di non trascurabile portata: l'attribuzione del potere di sospensione all'organo inquirente implica, per *ratio* di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento, con la conseguenza che, ad esempio, innanzi ad un diniego di sospensione, ferma la residua possibilità della vittima eseguita di domandare la sospensione dell'esecuzione "per gravi motivi" ai sensi dell'art. 624 o.p.c., la stessa resterebbe priva di un esperibile rimedio correttivo. Orbene, nel silenzio della legge, soluzione acconcia sembra essere quella che suggerisca al giudice dell'esecuzione di recepire il *decisum* del PM - favorevole o sfavorevole che sia - con un proprio provvedimento di *presa d'atto* e previa effettuazione di un vaglio limitato al controllo etziologico tra esecuzione e editto d'accusa; una verifica, cioè, di corrispondenza normativa in ossequio alla *ratio* della legge n. 44/99, incentrata sull'esistenza del rapporto tra la fattispecie di reato e il credito azionato in sede esecutiva.

Tanto basterà, a scongiurare incontrollate sospensioni illegittime e a riconoscere agli interessati - creditori, terzi ed esecutato - la possibilità di insorgere, se non avverso il provvedimento del PM, contro quello del giudice dell'esecuzione con gli ordinari rimedi oppositivi.

Si rileva altresì che i profili di dubbio in ordine alla competenza sul provvedimento di sospensione che erano sorti subito dopo l'entrata in vigore della legge hanno fatto sì che la Corte Costuzionale fosse investita del giudizio di legittimità dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

In particolare era stato evidenziato che la norma impugnata consentirebbe al pubblico ministero di incidere direttamente sulla controversia, in aperta violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge; una disposizione pertanto illegittima in quanto avrebbe assegnato ad organi terzi e diversi dal giudice investito della singola controversia, il potere di ingerirsi e di incidere sul procedimento ad esso attribuito.

La Corte Cost. (sentenza 192/2014) ha riconosciuto la questione come non fondata, così definitivamente attestando la competenza del Procuratore della Repubblica in ordine ai provvedimenti in oggetto.

In questo senso la Corte Cost., sentenza 192/2014 ha precisato

"...Nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Roma non è fondata. Il ricorrente afferma che sarebbe lesa l'art. 101, secondo comma, cost. (ai giudici sono soggetti soltanto alla legge), in quanto il legislatore avrebbe attribuito ad un organo - il pubblico ministero - diverso dal giudice naturale precostituito per legge e designato per la trattazione e definizione della singola controversia, il potere di incidere direttamente e quindi decidere (sia pure in via interlocutoria) con un provvedimento di sospensione dei termini assegnati dal giudice.

Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996.

Il comma 7-bis dell'art. 20 onera il prefetto che riceve la domanda di elargizione di compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informarne senza ritardo il procuratore della repubblica competente «che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto».

Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013).

Si aggiunga che l'unico in grado di svolgere questo compito non può che essere il pubblico ministero competente in sede penale, tenuto conto della attinenza di tale compito ai procedimenti relativi ai delitti in questione, con le problematiche di riservatezza che questi ultimi comportano, nonché degli obiettivi di incisivo contrasto dei reati in questione (attuato anche mediante le misure a favore delle vittime).

In proposito, è significativa la disciplina dettata dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60 (regolamento recante la disciplina del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) il cui art. 28, comma 2, prevede che «gli organi e gli uffici preposti alla gestione del fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415 e successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di ufficio; degli stessi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati [...]».

È pur vero che non può negarsi una interferenza con il giudizio civile, ma ciò non si traduce in una illegittima compressione della relativa funzione giurisdizionale.

Si è visto, infatti, che l'impugnato art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999, che deve essere letto in uno al comma 1 nonché al comma 3, prevede la possibilità di una mera sospensione, delimitata nel tempo (trecento giorni, periodo di sospensione che si aggiunge a quello del termine iniziale), di termini, tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia, la cui concessione resta ferma, sia nel suo contenuto, sia negli effetti che si determineranno alla scadenza.

...Le argomentazioni esposte inducono a ritenere non fondata anche la seconda censura, con la quale si assume che, poiché non potrebbe definirsi "giusto processo" quello nel quale un'autorità diversa dal giudice può influire sull'esito della controversia, a favore di una delle parti in lite, sarebbe lesa l'art. 111, primo e secondo comma, cost.

La ricostruzione del dato normativo operata dal rimettente non tiene conto della ratio e della portata dell'intervento legislativo censurato, che, avendo un carattere ineficace temporaneo e non decisivo, non ha alcuna influenza sostanziale sul giudizio civile.

3. Da quanto detto discende, dunque, che questo PM, a fronte dell'istanza sopra indicata a prescindere dalla qualificazione datane dal richiedente, è chiamato a pronunciarsi con un nuovo ed inedito provvedimento sulla sospensione degli atti esecutivi concernenti le procedure pendenti a suo carico.

Nel merito, valutato, che questo ufficio ha disposto consulenza tecnica al fine di valutare la condivisibilità delle prospettazioni del querelante; che, in ot, che per evidenti ragioni di tempo, essendo stato officiato in data 3.2.2015, non ha potuto valutare nel dettaglio le prospettazioni dei denunciati; che nondimeno in data 9.2.2015- su richiesta di questo ufficio- ha precisato che- nonostante alcuni dei criteri utilizzati nella consulenza di parte possano non essere condivisibili, le valutazioni espresse " seguono una loro logica interna, mirante a ricercare un tasso d'interesse implicito nelle operazioni sottoposte al vaglio, secondo una criterio di costo all-inclusive", e sono state formulate sulla base di "alcune pronunce giurisprudenziali, anche della Suprema Corte."; che pertanto si deve escludere una manifesta infondatezza della denuncia;

che conseguentemente allo stato la richiesta va conseguentemente accolta con il presente provvedimento di nuova sospensione.

Quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, essa s'individuano in quelle precisata in denuncia ed in particolare:

Procedura esecutiva immobiliare

con oggetto immobili siti in

Procedura di sfratto esecutivo, fissato per il giorno 12.2.2015, con oggetto l'immobile sito in Torino

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

Preso atto che, in base all'art. 20 l.n. 44/1999, a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, si prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo:

- degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

- degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

che inoltre, ancora per la durata di trecento giorni, sono altresì sospesi "i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo", nonché "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate."

che il comma sesto dell'art. 20 prevede altresì che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302."

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure sopra precisate

per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio;

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

all'istante....., n.

Res entrambi - il primo anche quale leg. rapp. snc, Torino

Dom. avv. Alessio Orsini e Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno

al Prefetto di Torino

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale sede (come sopra indicato)

Ad ufficiali giudiziari Torino, in ordine alla procedura di sfratto sopra indicata

Torino 10.2.2015

Il Procuratore della Repubblica

Dr Cesare Parodi sostituto